



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

VISTI gli articoli 33 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, n. 1006 recante  
“Approvazione del nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori”;

VISTA la legge 16 febbraio 1987, n. 46 recante “Statizzazione delle sezioni di scuola materna  
e delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante  
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di  
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e in particolare l'articolo 142,  
che disciplina le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, in particolare l'art. 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante “Norme in  
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15  
marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante “Definizione delle norme generali  
relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1  
della legge 53/03”;

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede al comma 4, l'adozione di uno o più  
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con  
i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una  
revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema  
scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante “Revisione  
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del

primo ciclo” ai sensi dell’art. 64, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la Direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, concernente le procedure per l’accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTA la convenzione di durata triennale, stipulata il 31 luglio 2013 fra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Opera Nazionale Montessori;

RITENUTO di dover stipulare una nuova Convenzione con l’Opera Nazionale Montessori, essendo la precedente scaduta, per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato, ai sensi dell’art. 142 del citato D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive norme;

TRA

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL PRESIDENTE DELL’ENTE MORALE

“OPERA NAZIONALE MONTESSORI”

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – ISTITUZIONE DI PERCORSI SCOLASTICI SECONDO IL METODO MONTESSORI

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, possono istituire sezioni di scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori.

2. Il Collegio dei docenti, sulla base di una specifica richiesta da parte delle famiglie, elabora il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola tenendo conto di un apposito progetto educativo "Montessori". Il Piano, così integrato, è soggetto all'approvazione del Consiglio di Circolo o d'Istituto.
3. Il progetto approvato è presentato al competente Ufficio Scolastico Regionale per la formazione delle classi e per l'assegnazione del personale munito di differenziazione didattica. L'Ufficio Scolastico Regionale, in relazione alla formazione delle classi, terrà conto di quanto stabilito dalla normativa che regola la determinazione degli organici.
4. Il Dirigente scolastico, nel novero delle classi autorizzate e dell'assegnazione di personale docente munito dello specifico titolo di differenziazione didattica, avvia il funzionamento delle relative sezioni o classi ad indirizzo didattico differenziato provvedendo a dotarsi delle attrezzature e del materiale per la realizzazione del metodo Montessori con fondi a carico dell'istituzione scolastica.
5. L'Opera Nazionale Montessori e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite il proprio sistema informativo e il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali, provvederanno ad istituire un apposito elenco da aggiornare per ciascun anno scolastico contenente le denominazioni delle scuole per l'infanzia e di istruzione primaria, anche nell'ambito degli istituti comprensivi, dove sono istituite sezioni o classi secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori.

#### Art. 2 – GLI INSEGNANTI PREPOSTI ALLE SEZIONI E CLASSI A METODO DIFFERENZIATO

1. Alle sezioni e classi, di cui al precedente art. 1, sono assegnati insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica "Montessori", conseguito al termine della frequenza di uno specifico corso, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Per l'assegnazione di insegnanti di sostegno alle sezioni e classi che attuano il metodo didattico Montessori, in cui siano presenti bambini ed alunni disabili, è richiesto, il titolo di specializzazione sul sostegno e, di norma, il diploma di differenziazione didattica "Montessori".
3. L'insegnante, in possesso del diploma di differenziazione didattica "Montessori" conseguito secondo le disposizioni vigenti in materia, in servizio in sezione o classe che attua il metodo "Montessori", anche se a tempo determinato, è tenuto a curare la specifica

formazione, nel quadro dei criteri e progetti concordati tra il dirigente scolastico e gli esperti dell'assistenza tecnica di cui al successivo articolo 4.

4. Il personale di nuova assunzione, in possesso del diploma di differenziazione didattica "Montessori" conseguito secondo le disposizioni vigenti in materia, curerà nell'anno di formazione l'approfondimento nel metodo, sulla base di specifici criteri e progetti concordati tra il dirigente scolastico e gli esperti dell'assistenza tecnica di cui al successivo articolo 4.

#### Art. 3 – SPERIMENTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Le istituzioni scolastiche ove siano attivate le sezioni e le classi di cui all'articolo 1, anche in rete tra loro, possono proporre al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, congiuntamente all'Opera Nazionale Montessori, progetti di innovazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 275/1999 specifici per la scuola secondaria di primo grado e ispirati ai principi del metodo "Montessori".

2. I progetti di innovazione di cui al precedente comma sono autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne definisce tempi, modalità di attuazione, compreso un qualificato piano di formazione riservato ai docenti della scuola secondaria di primo grado inseriti nella sperimentazione, e di valutazione degli esiti.

#### Art. 4 – ASSISTENZA TECNICA

1. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta a prestare assistenza tecnica alle scuole che applicano il metodo "Montessori" per il necessario sostegno didattico metodologico per quanto attiene sia alla formulazione dello specifico progetto educativo montessoriano, sia alle pratiche educative del metodo stesso in relazione ai diversi momenti della vita scolastica.

2. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta inoltre a prestare consulenza alle istituzioni scolastiche ai fini della più proficua applicazione del metodo.

3. Le istituzioni scolastiche ove siano attivate le sezioni e le classi di cui all'articolo 1 sono tenute ad attuare il metodo di differenziazione didattica e si impegnano, a tutela della qualità della proposta montessoriana, a richiedere, se necessario, l'assistenza tecnica fornita dall'Opera Nazionale Montessori.

Art. 5 – SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL PENSIERO DI MARIA MONTESSORI

L’Opera Nazionale Montessori e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca potranno organizzare incontri, seminari e convegni sia a livello locale che nazionale, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del pensiero e del metodo d’insegnamento di Maria Montessori, per garantirne l’autentica interpretazione.

Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione, fatte salve eventuali innovazioni ordinamentali che ne richiedano la revisione.

Il Direttore Generale  
Ordinamenti Scolastici  
Carmela Palumbo

Il Direttore Generale  
Personale Scolastico  
Maria Maddalena Novelli

Il Presidente  
Opera Nazionale Montessori  
Benedetto Scoppola